

TI_GERICHTE 15.1996.72 vom 4. Mai 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-05-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.72_d19960504

FR: TI_GERICHTE 15.1996.72 du 4 mai 1996

IT: TI_GERICHTE 15.1996.72 del 4 maggio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'insieme dei creditori del fallito costituisce la massa dei creditori, entità giuridica sui generis di diritto pubblico capace di essere parte (art. 250 cpv.2 e 260 cpv.1 LEF; art. 63 cpv.2 RUF) e come tale di acquisire diritti (ad es. per surrogazione ex art. 215 cpv.2 LEF) e di assumersi obblighi (ad es. art. 213 cpv.2 n.2 LEF). La massa dei creditori manca però di volontà propria: per poterla esprimere ed assicurarne l'esecuzione necessita di organi che sono l'assemblea dei creditori, l'amministrazione (ordinaria o straordinaria) del fallimento e, se del caso, la delegazione dei creditori. L'assemblea dei creditori è l'organo della massa preposto alla formazione della volontà collettiva: pur non essendo un'entità giuridica e ancor meno una persona giuridica, l'assemblea costituisce l'organo più importante che esercita le prerogative lasciate ai creditori dal legislatore, riservato il reclamo all'autorità di vigilanza (Rep 1990 p.303 n.1-3).

E. 2

Tra le competenze dell'assemblea dei creditori vi è anche quella di nominare "fra i suoi membri" (art. 237 cpv.3 frase introduttiva LEF) una delegazione dei creditori, con il rilievo che la formulazione è troppo restrittiva poiché nulla impedisce di nominare anche creditori assenti come pure i loro rappresentanti, presenti o no (Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1911, n. 8 ad art. 237 LEF, p.192). a) Il reclamo è incentrato sull'asserita impossibilità di designare due membri della delegazione nelle persone dei due patrocinatori di un solo creditore. b) Il provvedimento assembleare impugnato è del 30 aprile 1996 e il reclamo, ancorché datato 4 maggio 1996, è stato consegnato a mano all'Ufficio fallimenti solo l'8 maggio 1996. c) Ex art. 239 cpv.1 LEF ogni creditore può reclamare nel termine di cinque giorni contro le deliberazioni dell'assemblea dei creditori. Il termine di reclamo, giunto a scadenza lunedì 6 maggio 1996, determina l'irricevibilità del gravame, la consegna a mano all'organo d'esecuzione solo l'8 maggio 1996 essendo tardiva.

E. 2.1

L'avv. _____, e l'avv. _____, si accorderanno su chi dovrà far parte della delegazione dei creditori, ritenuto che in mancanza d'intesa procederanno all'estrazione a sorte tra di loro.

E. 2.2

L'avv. _____ e l'avv. _____ notificheranno entro cinque giorni l'esito alla CEF, all'Amministrazione fallimentare speciale e agli altri due membri della delegazione dei creditori. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 4. Intimazione: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

E. 3

È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che l'Autorità di vigilanza può intervenire d'ufficio, anche per ragioni di opportunità, ove reputi che la delegazione dei creditori - per motivi di qualità dei componenti e/o per il loro numero - sia suscettibile di determinare pregiudizi di qualsivoglia natura alla massa fallimentare (DTF 119 III 122 cons.4, 97 III 121, 86 III 121, 59 III 134 e 48 III 196-197; CEF 17 settembre 1987 in re T., in: Rep 1989 p.203 cons.2; sentenza 9 marzo 1970 del Tribunale cantonale friborghese, in: SJZ 1971 p.160; sentenza 10 aprile 1965 dell'Autorità di vigilanza del Canton San Gallo, in: SJZ 1968 p.274 n.143; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurigo 1993, §47 n.25 e nota 70; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.328; Ernst Martz, Die Gläubigerversammlung im Konkurs- und Nachlassverfahren, in: BLSchK 1950 p.102).

E. 4

a) Ragioni di opportunità, peraltro di immediata evidenza per evitare il rischio di decisioni a parità di voti, impongono di nominare la delegazione dei creditori in numero dispari (SJZ 1971 p.160; Martz, op. cit., p.102). b) Gli avv. _____ e _____ si sono allineati implicitamente a questo principio nel senso che ammettono di avere diritto ad un solo voto (cfr. osservazioni, n.2: "il patrocinio congiunto è inscindibile, tanto è vero che gli scriventi legali hanno espresso in occasione dell'assemblea una sola presenza e un solo voto"; n.3: "i due rappresentanti legali dello Stato non potranno creare alcuna posizione di preminenza all'interno della delegazione dei creditori in quanto, disponendo di un mandato congiunto, potranno esprimere un solo voto e parere"). c) I membri della delegazione svolgono una funzione di interesse generale, volta all'ordinato corso della procedura fallimentare, tenendo in particolare presente il principio della parità di trattamento di tutti i creditori (e non solo di quello o quelli che rappresentano): come organo pubblico dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni di diritto esecutivo, i membri della delegazione dei creditori sottostanno all'Autorità di vigilanza e rispondono, personalmente e integralmente, dei danni che cagionano in conformità degli art. 5 ss. LEF. Correlato alla responsabilità è il pieno diritto di determinarsi autonomamente, e non solo al 50% come sarebbe il caso se si ammettesse una quota di partecipazione a metà, come prospettato dagli avv. _____ e _____. Soluzioni condominiali sono estranee alla realtà pratica del diritto esecutivo, teso al conseguimento dei massimi obiettivi con il minor costo possibile. Ne consegue che non è possibile ammettere la soluzione voluta dai due rappresentanti di un solo creditore, non però per i motivi - inconferenti - fatti valere nel reclamo ma perché non vi possono essere membri della delegazione dei creditori con diritti e doveri diversi.

E. 5

Nel caso di specie, è opportuno non estendere il numero dei membri della delegazione oltre i tre che abitualmente conviene nominare per comprimere il più possibile i costi, a meno che l'assemblea dei creditori decida altrimenti. In concreto tutto induce a ritenere che l'assemblea si sia espressa per il limite dei tre membri. Sarà cura in primo luogo degli avv.

_____ e _____ di accordarsi su chi dei due rimarrà nella delegazione, ritenuto che in caso di disputa interna dovranno far capo al sorteggio. La misura è intesa siccome transitoria, ritenuto che ex art. 253 cpv.2 LEF è in facoltà della Seconda assemblea dei creditori confermare o no la delegazione dei creditori nella sua composizione ridotta a tre o portarla a cinque.

E. 6

Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF). Richiamati gli art. 237 cpv.3 frase introduttiva, 239 e 253 cpv.2 LEF, pronuncia: 1. Il reclamo 4/8 maggio 1996 _____, è irricevibile. 2. È ordinata d'ufficio la riduzione a tre dei membri della delegazione dei creditori.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.